

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi Quantum

1* Grado

2* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Mentre era intento ad effettuare operazioni di pulizia un cassero movimentato da una gru si sganciava e gli cadeva addosso determinando la sua morte ed il ferimento dell'altro lavoratore con lui impegnato.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

La sentenza impugnata, dopo aver escluso la responsabilità del csp e del cse, ritenendo che l'evento occorso non rientrasse nell'ambito del rischio interferenziale né fosse evento conseguente ad una sfera di garanzia rientrante nell'alta vigilanza dei coordinatori, ha invece ritenuto sussistente la responsabilità del legale rappresentante dell'impresa fornitrice delle macchine e attrezzature impiegate dai lavoratori; la Corte ha, dunque, sussunto la fattispecie nell'ambito della previsione normativa dell'art.71, comma 7, d.lgs. n.81/2008, valorizzando la fornitura della gru con la quale era stata effettuata l'operazione di sollevamento del cassero e desumendo che ciò comportasse oneri di vigilanza e controllo a carico del concedente il noleggio in ordine al suo corretto utilizzo da parte di personale qualificato, mentre nel caso in esame la gru era stata azionata da V.M., persona non autorizzata allo svolgimento del relativo compito eppure avente accesso alla pulsantiera per eseguire il lavoro, sul mero presupposto che il soggetto autorizzato quel giorno era assente. Secondo la Corte, non poteva assumere rilievo la circostanza che il V.M. fosse soggetto munito di patentino, essendo previsto l'utilizzo in cantiere della gru solo da parte di personale abilitato e formato e di riconosciuta esperienza, gravando sulla società fornitrice un onere di vigilanza e custodia dei comandi della gru, da gestire mediante apposita regolamentazione e in condizioni di inaccessibilità da parte dei soggetti non abilitati. La Corte ha anche escluso che il comportamento di V. M. si potesse qualificare come abnorme, ritenendo prevedibile ed evitabile il rischio, nell'ambito di un cantiere con la frenesia dell'espletamento e dell'ultimazione del lavoro, che la movimentazione della gru venisse realizzata da figure professionali affini se la pulsantiera di fatto si trovava nell'agevole disponibilità dei lavoratori.

La disposizione che si assume violata (art.71, comma 7, d. lgs. n.81/2008) recita:« Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati ».

Il giudice di merito avrebbe dovuto, pertanto, in primo luogo, qualificare la posizione di garanzia dell'imputato nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa che aveva in appalto la costruzione dell'immobile, in relazione alla condotta di V. M., datore di lavoro del lavoratore defunto e legale rappresentante della Cooperativa alla quale parte dell'opera era stata subappaltata dalla Cooperativa C. Edil 2001, a sua volta subappaltatrice della B. delle opere di carpenteria.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso il 18 maggio 2021.

Note

La motivazione offerta dalla Corte di Appello risulta viziata. Per un primo profilo, il giudice di secondo grado non offre replica soddisfacente alle deduzioni difensive circa l'infondatezza delle ragioni poste dal tribunale a sostegno dell'affermazione di responsabilità di B. S. quale datore di lavoro di fatto dei lavoratori infortunati; per altro verso, la Corte territoriale ha contraddittoriamente escluso la sussumibilità del fatto nell'ambito del rischio interferenziale e, ciononostante, ha ravvisato in capo al legale rappresentante dell'impresa appaltatrice la posizione di garanzia relativa alla custodia dei comandi della gru onde impedirne l'uso da parte del datore di lavoro dell'impresa alla quale la macchina era stata noleggiata; infine, ha attribuito senza adeguata motivazione al B. S., quale legale rappresentante dell'impresa fornitrice della gru, la posizione di garanzia che l'art.71, comma 7, d. lgs. n.81/2008 (specificamente contestato nel capo d'imputazione) riserva al datore di lavoro.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.

